



AREA
ISTITUZIONALE
Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative

CAPITOLATO REGOLANTE I RAPPORTI CONCERNENTI L'ASSISTENZA CLIMATICA ED ALBERGHIERA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI DELL'ENASARCO

PREMESSA

L'Ente Nazionale Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (di seguito denominato "ENASARCO") per assicurare il soggiorno ai propri iscritti aventi diritto alla effettuazione di cure climatiche, ha necessità di procurarsi la prestazione dei servizi forniti da Aziende Alberghiere (di seguito denominate "Aziende"). Tale azione è subordinata alla constatazione dello standard delle prestazioni del servizio alberghiero e/o sanitario normalmente fornito ai clienti privati, che l'Azienda aderente si impegna a garantire anche nei confronti degli Iscritti che saranno avviati dall'Enasarco.

Art.1- L'Azienda aderente al presente capitolato sarà inserita, previa valutazione dell'ENASARCO della rispondenza dei requisiti e delle condizioni richieste, in un elenco alfabetico suddiviso per regione, per località, composto secondo quanto indicato di seguito.

Art.1.1- Le domande di partecipazione pervenute entro la data indicata nel bando saranno selezionate tenendo conto dell'ordine di arrivo, delle indicazioni dei servizi, del numero di stanze messe a disposizione, delle caratteristiche proprie della prestazione. Costituirà titolo di preferenza l'aver svolto analoghe prestazioni per almeno cinque anni senza che siano state denunciate carenze o disservizi significativi da parte degli iscritti.

Art.1.2- Le Aziende alberghiere escluse dalla prima selezione, ma in possesso dei requisiti di cui all'art.1.1, saranno comunque inserite in un elenco di "riserva", valido due anni, che sarà utilizzato per la sostituzione delle strutture alberghiere che cesseranno il rapporto di collaborazione, oppure che saranno dichiarate decadute a seguito di segnalazione da parte degli iscritti.

Art.1.3- L'elenco di cui all'Art.1.1 sarà messo a disposizione degli iscritti, diviso per località completo di indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail, con l'indicazione della categoria alberghiera, dei turni di bassa e di alta stagione e dei relativi prezzi praticati secondo il presente "capitolato", così come espressamente indicati dalle strutture stesse all'atto dell'adesione.

Art.1.4- Per l'erogazione delle cure e la sistemazione alberghiera, la struttura si obbliga a mettere a disposizione dell'Enasarco un congruo numero di stanze in tutti i turni stabiliti dall'ENASARCO, ammettendo nella struttura gli iscritti autorizzati dall'Enasarco stesso.

Art.1.5- Il numero delle stanze messe a disposizione per ogni turno non potrà essere inferiore a dieci; per particolari turni o periodi dell'anno potrà oscillare, ma la disponibilità minima non potrà essere inferiore a cinque. In deroga le Aziende potranno comunque accettare un numero maggiore di iscritti rispetto alla disponibilità inizialmente fornita per i vari turni, dandone immediata comunicazione all'Enasarco che provvederà alle necessarie variazioni ed all'invio della lettera di ammissione dell'Iscritto. L'elenco dei turni e delle disponibilità delle stanze sarà rinnovato su richiesta dell'Enasarco per gli anni successivi al primo.

FONDAZIONE • ENASARCO

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA
TEL. (+39) 06-5793.1 FAX (+39) 06-5793.2641 E-MAIL: SEGRETERIA.PRESTAZIONI@ENASARCO.IT
HTTP://WWW.ENASARCO.IT CODICE FISCALE 00763810587

Art.2 – L' ENASARCO comunicherà tempestivamente all'Azienda il numero degli iscritti ammessi, per ciascun turno, ed invierà il relativo elenco nominativo, almeno venti giorni prima dell'inizio di ciascun turno.

L'Azienda si impegna per i periodi indicati nell'allegato n° 1 dell'adesione al Capitolato regolante i rapporti concernenti l'assistenza alberghiera in favore degli iscritti ammessi ai soggiorni climatici dell'Enasarco anno 2013, a tenere a disposizione le stanze per il giorno iniziale di ogni turno.

Eventuali lievi ritardi, dovuti a cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dall'assistito alla Direzione dell'Azienda, a mezzo telegramma. Quest'ultima, in tali casi, si impegna a tenere a disposizione la stanza riservata fino ad un massimo di due giorni, dall'inizio del turno, dandone comunicazione all'Ufficio Prestazioni Integrative dell'Enasarco. Nel caso in cui, trascorsi due giorni, l'assistito per cause di forza maggiore non si presenti, la Fondazione dovrà corrispondere un indennizzo, limitatamente a tale periodo, pari al 50% della retta relativa ai due giorni di mancato soggiorno.

Art.3 – Il presente capitolato ha validità dal 1° aprile 2013 al 30 novembre 2015 e si intende automaticamente risolto allo scadere del termine finale sopraindicato.

Art.4 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Generalità.

L'Azienda alberghiera, come detto in premessa, deve essere inserita, ai sensi della normativa applicabile, tra gli alberghi a "tre stelle", "quattro stelle" o categoria superiore ed essere in regola con tutta la normativa vigente prevista per la gestione di attività di "pubblico esercizio".

4. 1) Trattamento alberghiero

L'Azienda si obbliga a prestare agli assistiti dall'ENASARCO i seguenti servizi:

- a) alloggio in camera doppia/singola con servizi;
- b) vitto con trattamento di pensione completa e comprensivo di un litro di acqua minerale comunemente usata dalla struttura, per ogni pasto e per persona;
- c) servizio gratuito di navetta di andata-ritorno, qualora l'albergo sia ubicato a più di tre chilometri da stabilimenti di cure climatiche.

4.2) Gli assistiti dell'ENASARCO verranno alloggiati in camere doppie /due letti, adeguatamente arredate e ben areate, dotate di servizi igienici, fornite di acqua corrente calda e fredda e di idonee apparecchiature per garantire una temperatura ambiente non inferiore ai 20° C.

Per le stanze singole messe a disposizione degli assicurati dell'ENASARCO è prevista una maggiorazione del 5% che dovrà essere corrisposta direttamente dall'assistito. Eventuali pattuizioni in deroga dovranno essere direttamente concordate tra assistito e struttura fermo restando che l'Enasarco non riconoscerà alcun compenso aggiuntivo.

Dovranno essere assicurati locali idonei ad uso di soggiorno e relax.

4.3) Il vitto da somministrare dovrà essere rispondente agli standard qualitativi previsti per le strutture alberghiere qualificate a "3 stelle", "4 stelle" o categoria superiore, garantendo colazione pranzo e cena e includendo un litro di acqua a testa ai pasti principali.

4.4) I pasti principali verranno serviti ai tavoli, da personale della struttura convenzionata. Il menù giornaliero, indicante la composizione di ogni pasto, nonché le modalità per ottenere eventuali sostituzioni, dovrà essere affisso nella sala da pranzo, almeno 24 ore prima.

4.5) L'inosservanza dell'obbligo da parte dell'Azienda di alloggiare gli assistiti dell'ENASARCO esclusivamente nella struttura ammessa al servizio ne comporterà l'esclusione anche nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero venire ospitati presso altre strutture di proprietà della

stessa Azienda, salvo il diritto a eventuale risarcimento di danni e ad ogni altra azione comunque ed a qualunque titolo spettante all'ENASARCO.

Art.5 –Il corrispettivo pro-capite, per i servizi prestati dall'Azienda e sopra specificati, viene così concordato:

Euro 42,00 compreso I.V.A.10% pro-die turno di bassa stagione (categ. 3 stelle)

Euro 47,00 compreso I.V.A.10% pro-die turno di alta stagione (categ. 3 stelle)

Euro 52,00 compreso I.V.A.10% pro-die turno di bassa stagione (categ. 4 stelle)

Euro 57,00 compreso I.V.A.10% pro-die turno di alta stagione (categ. 4 stelle)

Euro 62,00 compreso I.V.A.10% pro-die turno di bassa stagione (categ. 4 stelle S-L 5 stelle)

Euro 68,00 compreso I.V.A.10% pro-die turno di alta stagione (categ. 4 stelle S-L /5 stelle)

Il corrispettivo giornaliero pro-die non è comprensivo dell'eventuale imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011, n. 23 e ss. mm. che resta a carico dell'iscritto e dovrà essere direttamente regolata dal medesimo con la direzione della struttura alberghiera.

Gli importi di cui sopra saranno aggiornati di anno in anno in ragione del tasso di inflazione programmata

L'Azienda si impegna ad assicurare lo stesso standard di servizi offerto al resto della clientela e non deve richiedere supplementi di spesa a carico degli assistiti in riferimento ad altri servizi normalmente assicurati agli altri ospiti dell'albergo.

Art.6) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

Generalità.

L'Azienda convenzionata per i soggiorni climatici considerato che tali cure rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere in grado di avvalersi di procedure tali da permettere un effettivo riscontro del trattamento climatico seguito dagli iscritti.

All'inizio di ciascun turno la struttura alberghiera convenzionata per i soggiorni climatici si impegna a sottoporre ad accurata visita medica tutti gli iscritti ammessi a tali cure, tenendo conto anche della esigenza assoluta di individuare eventuali controindicazioni avvalendosi, se del caso, anche di indagini specialistiche e strumentali, concordando con la competente A.S.L. le relative modalità di effettuazione.

L'Azienda alberghiera convenzionata per i soggiorni climatici provvederà inoltre, a compilare per ogni iscritto, nel giorno di arrivo, la scheda che dovrà essere trasmessa all'Enasarco, controfirmata nella parte relativa all'attestazione del tipo di cure fruite, quindi allegata alla fattura per la successiva liquidazione in relazione alle prestazioni rese agli iscritti.

L'inosservanza ripetuta di tali disposizioni potrà comportare l'esclusione dal servizio.

L'albergo si deve impegnare a garantire, l'obbligo di comunicare subito all'Enasarco ed alle strutture alberghiere eventuali interruzioni delle prestazioni terapeutiche, a qualsiasi causa imputabili.

Art.7 – Resta convenuto che ove l'iscritto dell'ENASARCO, per motivi di salute o per cause di forza maggiore, dovesse interrompere il suo soggiorno dopo un periodo pari o superiore alla metà del turno, l'Ente stesso sarà tenuto a corrispondere il corrispettivo concordato per l'intero turno pro-capite; invece, se lo stesso, sempre per le causali suddette, avrà soggiornato per un periodo inferiore alla metà del turno, l'ENASARCO corrisponderà la normale retta per i giorni di effettiva presenza e, per il restante periodo, un terzo della retta stessa.

Art.8 – Gli iscritti ammessi dall'ENASARCO a ciascun turno dovranno esibire all'Azienda la lettera di ammissione al turno. L'identificazione degli aventi diritto alle prestazioni

alberghiere è demandata all'Azienda che si obbliga a provvedervi, attenendosi alle seguenti istruzioni:

a) riscontro della lettera di ammissione – strettamente personale – che ciascun iscritto esibirà all'arrivo - con l'elenco trasmesso dall'ENASARCO, a norma dell'art. 2 che precede, nel quale saranno specificati il cognome e nome dei singoli assistiti, la residenza ed il numero di matricola;

b) esame di un documento di identità personale dell'assistito.

L'Azienda si impegna, inoltre:

1) a sottoporre in visione all'iscritto, al momento del suo arrivo, copia del presente capitolato;

2) a curare che lo stesso apponga la propria firma sull'elenco inviato dall'ENASARCO;

3) a riportare, nell'elenco di cui al precedente punto due, gli estremi del documento di identità del partecipante;

4) a riportare la data di effettivo arrivo e quella di effettiva partenza dell'agente.

Art.9 – Alla fine di ciascun turno l'Azienda dovrà inviare all'ENASARCO:

1) la relativa fattura, in originale, regolarmente numerata ed intestata;

2) l'elenco dei partecipanti di cui all'art. 2 compilato in ogni sua parte.

3) l'attestazione dell'effettuazione delle cure climatiche anche in forma di autocertificazione che ogni iscritto avrà consegnato alla Direzione dell'Albergo prima di partire.

L'ENASARCO non procederà al pagamento della fattura qualora la stessa non sia regolarmente compilata e cioè non riporti:

a) l'imponibile, l'IVA e l'importo totale fissato dal presente contratto per adesione;

d) i nominativi degli iscritti alla Fondazione che hanno usufruito della prestazione;

e) il periodo di soggiorno e la data di arrivo e di partenza dell'agente;

f) siano presenti discordanze tra la fattura e l'elenco allegato;

g) nell'elenco stesso non siano riportati gli estremi di ciascun documento di identità;

h) non sia stata apposta la firma dell'agente.

Riscontrata l'esattezza della documentazione allegata alla fattura, la Fondazione provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla ricezione; qualora la documentazione sia incompleta, il saldo avverrà entro sessanta giorni dalla regolarizzazione disponendo che il relativo mandato di pagamento sia estinto mediante accredito sul conto corrente indicato di seguito:

Istituto bancario: _____, agenzia _____

Codice Iban: _____.

Art.10 – L'Azienda si impegna ad estendere alle medesime condizioni sopra specificate il trattamento alberghiero riservato all'iscritto anche agli accompagnatori, purché soggiornino nello stesso periodo e nella medesima stanza e l'iscritto abbia preventivamente preso contatto con l'Azienda (la retta sarà pari al 100% di quella convenzionata, maggiorata del 10%).

Le spese di soggiorno degli accompagnatori sono a completo carico degli interessati e verranno direttamente regolate dai medesimi con la direzione dell'Azienda, escluso ogni intervento e responsabilità dell'ENASARCO.

Art.11 – L'Azienda si impegna ad ospitare, alle stesse condizioni del presente capitolato, nei periodi indicati nell'allegato n° 1 od anche per periodi più brevi:

a) gli amministratori dell'ENASARCO;

b) i dipendenti dell'ENASARCO in attività ed in quiescenza e le vedove che percepiscono la pensione indiretta o di reversibilità;

c) le vedove degli iscritti che fruiscono di pensione indiretta o di reversibilità da parte dell'ENASARCO;

d) agli accompagnatori dei predetti saranno applicate le stesse condizioni previste dall'Art. 10, purché soggiornino nella stessa stanza.

Le spese di soggiorno relativamente all' Art. 11, verranno regolate direttamente dagli interessati.

Art.12 – L'Azienda si impegna ad agevolare in ogni modo il compito del funzionario che l'ENASARCO invierà, quando lo riterrà opportuno, con lo scopo di controllare l'integrale applicazione del presente capitolato, nonché di mantenere i contatti con i propri iscritti.

Art.13 – Per patto espresso, si conviene che il presente capitolato si intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di messa in mora o pronunzia del giudice, qualora l'ENASARCO abbia riscontrato:

- a. la mancata incompleta prestazione da parte dell'Azienda di quanto previsto alle lettere a) e b) dell'art. 4.1;
- b. lo spostamento di turno effettuato senza l'autorizzazione scritta dell'ENASARCO;
- c. la sostituzione di persona;
- d. nel caso in cui la struttura alberghiera convenzionata per i soggiorni climatici non abbia assolto alle prestazioni dovute;
- e. si sia resa responsabile di qualsiasi inadempienza alle norme di legge ed alle condizioni contenute nei presenti accordi o deficienze di ordine igienico, alimentare, terapeutico, assistenziale nei confronti degli assistiti, anche se si tratti di inadempienze e di deficienze imputabili ad uno solo dei destinatari della presente.

L' ENASARCO non corrisponderà alcuna somma per il turno nel quale è intervenuta la risoluzione; nel caso, invece, di prestazione adempiuta solo parzialmente, si applicherà una penale corrispondente al 50% dell'importo complessivo dovuto. In ogni caso, resta salvo il diritto a eventuale risarcimento di danni e ad ogni altra azione comunque ed a qualunque titolo spettante all'ENASARCO.

L'Azienda alberghiera convenzionata per i soggiorni climatici si impegna, altresì, all'osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi riguardanti i rapporti di lavoro del personale dipendente, al fine di assicurare la correttezza del servizio.

Art.14 – Per la risoluzione di ogni controversia dipendente dal presente capitolato le parti eleggono competente il Foro di Roma.

Art.15 – Le eventuali spese di registrazione del presente capitolato sono ad esclusivo carico dell'Azienda, che ne curerà la relativa esecuzione e trasmetterà all'ENASARCO copia annotata di detta formalità.

Agli effetti dell'imposta di registro, le parti precisano che i compensi nascenti dalla esecuzione del presente capitolato sono soggetti ad I.V.A. e pertanto si chiede la registrazione a tassa fissa a norma del disposto di cui all'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.

(Data)

– Per l'AZIENDA –
Il Titolare

(timbro e firma)

ADESIONE AL CAPITOLATO REGOLANTE I RAPPORTI CONCERNENTI L'ASSISTENZA ALBERGHIERA TERMALE/CLIMATICA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DELL'ENASARCO ANNO 2013 E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il.....sottoscritt.....titolare/legale rappresentante dell'albergo termale.....Via.....
 .. città.....n°..... telefono..... in relazione all'Avviso pubblicato dall'Enasarco al fine di reperire strutture alberghiere a cui avviare i propri assistiti che effettueranno le cure termali nell'anno 2013 ed al relativo Capitolato regolante i rapporti concernenti l'assistenza termale ed alberghiera in favore degli assistiti dell'Enasarco anno 2013/2014/2015,

DICHIARA

- di voler aderire al servizio di cui sopra, mettendo a disposizione dell'Enasarco il numero di posti indicato nell'allegato numero 1, accettando, senza alcuna riserva, ed impegnandosi sin d'ora a rispettare tutte le clausole contenute nel suddetto Capitolato che diventa parte integrante del presente documento unitamente all'allegato 1, pena l'esclusione dal servizio stesso;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato, in particolare:
 - a) di essere iscritto alla C.C.I.A. di con n°
 - b) di essere in possesso della licenza di Pubblico esercizio rilasciata dal Comune di in relazione all'attività svolta (estremi licenza:.....);
 - c) (per l'albergo) di essere classificato con stelle (indicare se categoria superiore) come da certificazione rilasciata da....., in data.....;
 - d) di comprendere nella propria struttura anche un impianto termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) che l'albergo è ubicato ametri di strada dalle terme (per la struttura non costituente unico complesso con le terme);
 - f) di essere in regola sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento all'aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia, alla rispondenza alle prescrizioni del D. lgs. N. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) di essere in possesso della certificazione di prevenzione antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco (estremi certificazione.....).

 (luogo e data)

Il Titolare/Legale rappresentante

.....
 (timbro e firma)

All. Elenco turni**All.-** Calendario dei turni per le cure termali disponibilità delle stanze:

	n.stanze		n. stanze
1° turno dal 14/04 al 28/04	_____	16° turno dal 28/07 al 11/08	_____
2° turno dal 21/04 al 05/05	_____	17° turno dal 04/08 al 18/08	_____
3° turno dal 28/04 al 12/05	_____	18° turno dal 11/08 al 25/08	_____
4° turno dal 05/05 al 19/05	_____	19° turno dal 18/08 al 01/09	_____
5° turno dal 12/05 al 26/05	_____	20° turno dal 25/08 al 08/09	_____
6° turno dal 19/05 al 02/06	_____	21° turno dal 01/09 al 15/09	_____
7° turno dal 26/05 al 09/06	_____	22° turno dal 08/09 al 22/09	_____
8° turno dal 02/06 al 16/06	_____	23° turno dal 15/09 al 29/09	_____
9° turno dal 09/06 al 23/06	_____	24° turno dal 22/09 al 06/10	_____
10° turno dal 16/06 al 30/06	_____	25° turno dal 29/09 al 13/10	_____
11° turno dal 23/06 al 07/07	_____	26° turno dal 06/10 al 20/10	_____
12° turno dal 30/06 al 14/07	_____	27° turno dal 13/10 al 27/10	_____
13° turno dal 07/07 al 21/07	_____	28° turno dal 20/10 al 03/11	_____
14° turno dal 14/07 al 28/07	_____	29° turno dal 27/10 al 10/11	_____
15° turno dal 21/07 al 04/08	_____	30° turno dal 03/11 al 17/11	_____

Il titolare dell'Albergo

.....
 (timbro e firma)